

**REGOLAMENTO (UE) 2022/2455 DELLA COMMISSIONE****dell'8 dicembre 2022****regolamento (UE) n. 1217/2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate <sup>(1)</sup>,previa pubblicazione del progetto del presente regolamento <sup>(2)</sup>

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

- 1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di dichiarare, mediante regolamento e conformemente all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato, che l'articolo 101, paragrafo 1, del trattato non si applica a determinate categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo.
- 2) Il regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione <sup>(3)</sup> definisce le categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo che la Commissione ritiene soddisfino di norma le condizioni di cui all'articolo 101, paragrafo 3, del trattato. Detto regolamento giunge a scadenza il 31 dicembre 2022.
- 3) Il 5 settembre 2019, la Commissione ha avviato una valutazione del regolamento (UE) n. 1217/2010. I dati raccolti nella valutazione suggeriscono che il regolamento (UE) n. 1217/2010 è stato uno strumento utile e che le sue disposizioni rimangono pertinenti per i portatori di interessi. Sulla base dei risultati della valutazione, il 7 giugno 2021 la Commissione ha avviato una valutazione d'impatto delle opzioni strategiche relative all'adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi in materia di ricerca e sviluppo.
- 4) Per concedere alla Commissione tempo sufficiente per completare il processo di adozione di un nuovo regolamento di esenzione per categoria per gli accordi in materia di ricerca e sviluppo e in virtù del potere conferito alla Commissione dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2821/71, il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 1217/2010 dovrebbe essere prorogato di sei mesi.

<sup>(1)</sup> GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46. Dal 1° dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE (ex articolo 85 del trattato CEE) è diventato l'articolo 101 del trattato, senza modificarne la sostanza. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 85 del trattato CEE o all'articolo 81 del trattato CE si intendono fatti, ove necessario, all'articolo 101 del trattato CE.

<sup>(2)</sup> GU C 405 del 21.10.2022, pag. 53.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 1217/2010 della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi ricerca e sviluppo (GU L 335 del 18.12.2010, pag. 36).

